Firmato digitalmente da:
PAOLO CALAFIORE
MARIO RIZZA
15/07/2024 16:49

COMUNE DI SIRACUSA

VISTI DI APPROVAZIONE

COMMITTENTE:

S.P.E.R.O. s.r.l.
Via Elorina 29 - 96100 Siracusa - Italy

PROGETTISTA GENERALE

TEAMNETWOK s.r.l. - Engineering & Management
Via Luigi Spagna 50/L-M, 96100 Siracusa - Italy

TITOLO PROGETTO:

Approdo e Facilities collegate per la qualificazione funzionale dello specchio di mare antistante l'ex area industriale S.P.E.R.O.

(richiesta di concessione demaniale marittima ex DPR 509 del 02/12/1997, recepito e coordinato con l'art. 75 della L.R. n.4 del 16/04/2003)

PROGETTO DEFINITIVO

(Adeguato ai contenuti progettuali approvati nella CdS del 15.02.2021)
(Risposta nota della Commissione Tecnica di VIA prot.2110/CTVA del 19.02.2024)

TITOLO ELABORATO:
Controdeduzioni alla nota della Sovraintendenza BB.CC.AA. di Siracusa del 10/06/2024, protocollo MASE n.107230 del 11/06/2024

Scala	Formato __

FILE
IMM12-08-MdS-PD-Rel-Amb.39-139-R0

PROGETTISTA

Progettista architettonico:
Arch. Mario Rizza

Progettista strutture ed impianti:
Ing. Paolo Calafiore

Ing. G. Venusino AD
S.P.E.R.O. s.r.l.

Firmato digitalmente da:
VENUSINO GABRIELE
Firmato il 15/07/2024 17:30
Seriale Certificato: 2410440
Valido dal 03/05/2023 al 03/05/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

NUMERO DOCUMENTO

IMM12-08	MdS	PD	Rel	Amb.39	139	RO	
JOB N.	COD.1	COD.2	COD. 3	COD. 4	COD. 5	REV. n.	

0	12-07-2024	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	B.L.	G.V.	G.V.
N.REV	DATA	DESCRIZIONE	DRW.	CHK.	APP.

Preliminarmente non ci si può esimere dal sottolineare che il contenuto della nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa, firmata il 10.6.2024 ed acquisita al protocollo MASE in data 11.6.2024 prot. n. 107230, è frutto di un manifesto e inammissibile **sviamento di potere** e non può, quantomeno legittimamente, avere rilievo alcuno ai fini del procedimento in questione. Al riguardo, è sufficiente un raffronto con i contenuti della nota resa dalla medesima amministrazione in data 31.5.2024, che si allega alla presente, ed arbitrariamente sostituita da un dirigente "ad interim" (per appena un paio di settimane) che si è arrogato tale illegittimo potere, nonché con l'ultimo parere reso dalla medesima amministrazione nella seduta di c.d.s. del 15.2.2021, con nota prot. n. 11148 del 4.11.2020, che si allega alla presente.

Con tale ultima nota, la medesima amministrazione aveva accertato che:

- dalla proposta progettuale emerge convergenza nel rispetto delle prescrizioni di alla nota prot. 1710 del 2020 resa;
- quanto rappresentato negli elaborati allegati non è in contrasto con i vincoli esistenti (archeologica)
- sotto il profilo della tutela archeologica, in linea di massima ritiene ammissibile il progetto;
- per la competenza paesaggistica questa U.O S19.3 l'intervento si ritiene ammissibile.

Non è dato, quindi, comprendere l'inopinato revirement operato con la nota firmata il 10.6.2024, le cui motivazioni risultano superate dai precedenti pareri resi.

Nondimeno, non ci si esime dal porre nel giusto rilievo l'illogicità e l'infondatezza delle (pseudo) motivazioni che contraddistinguono la nota datata 10.6.2024 del dirigente "ad interim".

Innanzitutto, occorre rilevare che le considerazioni operate nella nota che qui si riscontra sostanzialmente fuoriescono dal profilo attinente alla tutela archeologica.

Per quanto riguarda il citato vincolo paesaggistico di cui alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del Porto Grande e altre aree siracusane" è sufficiente rilevare che tale vincolo è stato imposto non adesso, ma giusto D.A. del 30.09.**1988**, pubblicato in GURS, parte In. 52 del 3.12.1988. Il vincolo in questione non è preclusivo per la realizzazione del progetto proposto, così come accertato in sede di approvazione del progetto preliminare da parte della medesima Soprintendenza e del parere sul progetto definitivo adeguato del 2021. Tra l'altro il vincolo in questione non è stato ritenuto ostativo neppure alla realizzazione del progetto "Marina di Archimede", limitrofo all'area in cui è allocato il progetto qui in esame, così come sottolineato dalla stessa Soprintendenza nella nota del 31.5.2024.

Lo stesso vale per il citato Parco archeologico di Siracusa, Eloro e Villa del Tellaro, nel cui ambito non ricade l'area di progetto, la cui istituzione è antecedente ai pareri favorevoli resi anche nel 2021.

In ordine al riferimento alla verifica di assoggettabilità a Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 4 Al. 18., del D. Lgs. 36/2023 si rileva che la stessa risulta

superflua in ragione della VIARCH eseguita a terra con esito negativo (conclusione procedura di verifica preventiva maggio 2023) e della medesima verifica già eseguita a mare dalla competente Soprintendenza del Mare con il medesimo esito negativo. Tale stato di cose è stato confermato dal funzionario istruttore, dott.ssa Gabriella Ancona, durante l'incontro del 22.3.2024 presso la sede della Soprintendenza.
In ogni caso, ove ne ricorressero i presupposti e fosse ritenuto adesso necessario, l'area in questione potrà comunque essere sottoposta alle verifiche.

Per ciò che concerne l'interferenza visiva dell'opera con li patrimonio culturale che circonda il Porto Grande, a differenza di quanto asserito nella nota che si riscontra, sia l'elaborato tecnico "P.09 Sintesi non tecnica" che l'elaborato "P.04 Studio di impatto ambientale – Parte 4" affrontano nella forma descrittiva e fotografica il sistema paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali e lo fanno con doviziosa analisi, affrontando in maniera compiuta la costruzione, presenza e funzionalità dell'opera in progetto, nel contesto del paesaggio nel quale è inserita.
Per dare maggiore evidenza sul tema dell'interferenza visiva dell'opera sono stati forniti rendering fotorealistici dalle principali direttive di visuale (concordate con i funzionari in occasione della audizione del 22 marzo u.s.) che dimostrano l'irrilevanza di interferenze con le principali valenze archeologiche e paesaggistiche presenti. Questo in ragione, anche, della massiva contrazione dimensionale operata, con la riduzione delle volumetrie e delle altezze dei manufatti in progetto, ben al di sotto di quelle dei fabbricati presenti nelle aree adiacenti e prossime all'area demaniale interessata ed in generale dell'intero comparto. Per una lettura dei suddetti elementi si allega elaborato grafico integrativo "*IMM12-08_MdS_PD_Dis_Amb.40_140_R0*".

Per quanto attiene al riferimento al carattere di irreversibilità delle opere è sufficiente osservare che tale caratteristica (intrinseca e connaturata) non è certo nuova rispetto alle ripetute approvazioni delle medesime opere da parte della stessa Soprintendenza avvenute nell'arco dell'intero procedimento amministrativo (preliminare, definitivo adeguato).

Del tutto immaginario e non veritiero è il riferito "profondo cambiamento dello sky-line storicizzato del Porto Grande di Siracusa", così come dimostrato dagli elaborati in atti. L'asserzione dei soggetti firmatari la nota del 10.6.2024 è frutto di una opinione squisitamente personale che, come diverse altre affermazioni fatte nella medesima nota, non può trovare ingresso nel contesto di un procedimento amministrativo.

Preme anche precisare che posizione e forma del molo di ponente è stata determinata (ed approvata già in sede di esame del progetto preliminare) dalle prescrizioni impartite dalla

Capitaneria di Porto, che ha richiesto la distanza di 150 m dal molo sud del confinante Marina di Archimede.

Per mero scrupolo, si precisa che l'affermazione circa il fatto che il molo si staglierebbe sino al centro del Porto Grande è uno smisurato sproposito, smentito dalla conformazione stessa dei luoghi. Inoltre, la colmata prevista da progetto non modifica la forma della battigia esistente, segue la linea di costa, la consolida e la rende pubblicamente fruibile.

Per ciò che attiene alla viabilità esterna, occorre tener conto che la questione attiene aree comunali esterne all'area richiesta in concessione. In ogni caso, a tale area si potrà accedere direttamente dall'area ex SPERO.
I contenuti tecnici sono stati rappresentati nei seguenti gruppi di elaborati progettuali:

- OM – Opere marittime;
- OT – Opere a terra;
- OI – Opere idrauliche.

Rimando che vale anche per le opere di urbanizzazione primaria esterne all'area. Documentazione progettuale probabilmente mai esaminata dai firmatari la nota del 10.6.2024.

In ordine alle riferite criticità di natura paesaggistica non può che evidenziarsi come, nel parere che qui si contesta, i firmatari della nota del 10.6.2021 si sforzino inverosimilmente di non tener conto di quanto già espresso da ultimo con nota prot. n. 11148 del 04/11/2020.
La difficoltà di tale tentativo di regressione si palesa nella genericità delle (pseudo)motivazioni addotte.
Al contrario, dai pareri favorevoli sin qui resi, emerge con chiarezza l'impossibilità di ritenere le previsioni del Piano paesaggistico ostative alla realizzazione del progetto.
Per mero scrupolo, si evidenzia che, nel caso in questione, sul tema della rilevanza delle previsioni del piano paesaggistico, valgono le previsioni dell'art. 6 del DPR 509/1997 che prevede che l'approvazione del progetto può avvenire anche in caso di difformità con i vigenti strumenti di pianificazione, incluso il piano paesaggistico, come stabilito dal Tar Catania con sentenza n. 3067/2013.
Inoltre, tutte le opere previste ricadono all'interno dello stesso approdo turistico proposto e, più in generale, del "Porto Grande" di Siracusa, classificato come porto polifunzionale dal D.P.R.S. del 01.06.2004)

Per quanto riguarda i riferimenti ai volumi previsti in progetto, in disparte la già sottolineata genericità delle affermazioni, lo studio di tale aspetto è specificatamente previsto nella relazione

paesaggistica. Inoltre negli elaborati sono riportate le immagini del foto-inserimento paesaggistico da punti di vista più prossimi alle opere rispetto a quelli presi in considerazione.
Inoltre, la gran parte dei fabbricati storicizzati della sede della aeronautica militare, la cui valenza costruttiva e architettonica appare priva di particolare pregio, hanno dimensioni e altezza superiore a quella delle costruzioni proposte in progetto (vedasi elaborato n.ro IMM12-08_MdS_PD_Dis_Amb.41_141_R0).

Infine, del tutto risibile appare il riferimento ad una inventata piscina. L'elemento progettuale a cui i firmatari della nota in questione impropriamente si riferiscono, non è altro che una limitazione dello specchio acqueo, che lascia del tutto libera la circolazione delle acque marine. Elemento già previsto nel progetto definitivo adeguato, su cui la Soprintendenza ha espresso parere favorevole nella seduta della CdS del 2021.

In definitiva, non è seriamente configurabile nessuna "collisione" con l'alto valore paesaggistico dell'area. Diversamente, è proprio la nota firmata dal dirigente ad interim il 10.6.2024, a costituire una collisione frontale con i principi di cui all'art. 97 della Costituzione che devono informare l'azione della pubblica amministrazione, con particolare riguardo ai principi di buon andamento, imparzialità e buona fede, oltre ad integrare una serie non indifferente di violazioni di legge e di figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

I tecnici:
Ing Paolo Calafiore (Progettista Strutture e Impianti)

_____

Arch. Mario Rizza (Progettista Architettonico)

_____

S.P.E.R.O. srl
Ing. Gabriele Venusino (Amministratore Delegato)

_____